



Comune di Schio

Direzione Amministrativa Finanziaria
Servizio tributi

Allegato sub A)

**Disposizioni regolamentari in materia di importi minimi
per la riscossione e il rimborso dei tributi locali**

D.C. n. 47 del 26.3.2007

SINCERT

ISO 9001



REG. IT03/0243
UNI EN ISO 9001:2000

COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it



Comune di Schio

Articolo 1 Criteri generali

1. Con il presente regolamento sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.
2. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dal comma 168 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi contenuti nell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
3. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il pagamento del tributo, delle spese di riscossione, nonché degli adempimenti a carico del Comune per la riscossione e il rimborso, al fine di garantire il vantaggio economico della riscossione stessa.

Articolo 2 Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento e per il rimborso dei tributi

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall'attività di accertamento, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di € 16,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
3. Se l'importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare non superi, per ciascun anno d'imposta e per ciascun provvedimento, l'importo di € 16,00.



Comune di Schio

Articolo 3 Importi minimi per il versamento dei tributi

1. Non si fa luogo al versamento se **l'imposta comunale sugli immobili** da versare è non superiore a € 5,00. Se l'importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
2. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo della **tassa rifiuti** per somme inferiori a € 11,00.
3. Non si fa luogo al versamento della **tassa giornaliera di smaltimento** se l'importo da versare è non superiore a € 5,00. Se l'importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
4. Non si fa luogo al versamento **dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione** se l'importo da versare è non superiore a € 5,00. Se l'importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta o del diritto dovuti.

Art. 4 Disposizioni finali

1. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si applicano per i crediti d'imposta e per le somme da restituire accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso.
2. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle adottate con il presente regolamento.

SINCERT

ISO 9001



COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini 33 - 36016 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it